



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 174 del 2008, proposto da:
Casa di Cura Caminiti s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Alberto Panuccio e Giuseppe Panuccio, con domicilio eletto presso Alberto Panuccio,
Avv. in Reggio Calabria, via P. Foti, 1;

contro

- Comune di Villa San Giovanni, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'Avv.
Attilio Cotroneo, con domicilio eletto presso Attilio Cotroneo, Avv. in Reggio Calabria,
via D. Muratori, 45;
- - Comune di Reggio di Calabria, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'Avv.
Mario De Tommasi, con domicilio eletto presso Mario De Tommasi, Avv. in Reggio
Calabria, via Castello, 1;

e con l'intervento di Rosario Infantino, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Infantino, con
domicilio eletto presso Rosario Infantino, Avv. in Reggio Calabria, via S. Caterina, Trav.
Privata, 21;

per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Villa San Giovanni n. 40 in
data 22 dicembre 2007, con cui sono state rigettate le proposte progettuali in variante al
Piano Regolatore Generale necessarie per la positiva definizione della domanda inoltrata dalla
Casa di Cura Caminiti s.r.l. allo Sportello Unico della Attività Produttive di Reggio Calabria in
data 6 aprile 2006, in relazione alla realizzazione di un fabbricato a due elevazioni per
l'insediamento del nuovo blocco operatorio della Casa di Cura;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Villa San Giovanni;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Reggio di Calabria Ente Capo-Fila dello Sportello Unico Attività Produttive Area dello Stretto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/07/2008 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il presente gravame la società ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Villa San Giovanni n. 40 in data 22 dicembre 2007, con cui sono state rigettate le proposte progettuali in variante al Piano Regolatore Generale necessarie per la positiva definizione della domanda inoltrata dalla Casa di Cura Caminiti s.r.l. allo Sportello Unico della Attività Produttive di Reggio Calabria in data 6 aprile 2006 in relazione alla realizzazione di un fabbricato a due elevazioni per l'insediamento del nuovo blocco operatorio della Casa di Cura.

Il Comune di Reggio Calabria, ritualmente intimato, si è costituito in giudizio, sollecitando il rigetto del gravame.

Anche il Comune di Villa San Giovanni, ritualmente intimata, si è costituito in giudizio, sollecitando il rigetto del gravame.

Ha spiegato atto di intervento "ad opponendum" l'Avvocato Rosario Infantino, sollecitando il rigetto del gravame.

Nella pubblica udienza dell'8 luglio 2008, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, il ricorso è stato, quindi, trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Nel proporre il presente gravame parte ricorrente ha rappresentato che: a) con deliberazione della Giunta Comunale n. 227 in data 16 luglio 2001, il Comune di Villa San Giovanni ha approvato le schede-progetto relative al Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio denominato "Le vie dello sviluppo" e tra i progetti presentati nell'ambito di tale Programma vi era anche quello presentato dalla Casa di Cura Caminiti, avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato a due elevazioni, da destinare all'insediamento del nuovo blocco operatorio; b) con deliberazione n. 96 del 29 aprile 2003 il Consiglio Comunale ha confermato gli impegni relativi al Programma, il quale è stato oggetto di un "accordo quadro" stipulato in data 31 luglio 2003 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Calabria, la Provincia di Reggio Calabria, la Cassa Depositi e Prestiti e

i soggetti proponenti (tra cui il Comune di Reggio Calabria, che all'uopo aveva delegato il Presidente della Provincia); c) con l'art. 2 dell'"accordo quadro" è stato approvato il Programma come risultante dalla documentazione allegata (che ricomprendeva il progetto presentato dalla Casa di Cura) e all'accordo sono state allegate, per farne parte integrante ai sensi dell'art. 3, le "schede informative di ogni singolo intervento", nonché l'elenco degli "interventi ricompresi nelle aree da assoggettare a procedura di variante agli strumenti urbanistici"; d) in data 6 aprile 2006 la Casa di Cura ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Reggio Calabria la domanda prot. n. 131, integrata in data 11 agosto 2006, al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni per la realizzazione dell'intervento; e) in data 19 maggio 2006, 7 settembre 2006 e 5 ottobre 2006 si sono tenute le conferenze di servizi convocate dallo Sportello Unico, con l'acquisizione dei pareri favorevoli degli enti convocati, e in data 26 aprile 2007 lo Sportello ha convocato un'ulteriore conferenza di servizi che si è tenuta in data 9 maggio 2004, con la conferma dei pareri favorevoli già rilasciati; f) in tale ultima occasione, peraltro, il tecnico comunale di Villa San Giovanni, tramite nota prot. n. 0007262 in data 9 maggio 2007, dopo aver premesso che in data 19 maggio 2006 era già stato rilasciato parere favorevole con nota prot. n. 7682, ha confermato l'avviso espresso, subordinando il medesimo alle indicazioni contenute nella delibera del Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 14, secondo comma, lett. c, della legge regionale n. 19/2002, nonché agli elaborati di rito da presentate dopo l'emanazione del provvedimento del Consiglio, atteso che l'intervento edilizio proposto ricadeva parzialmente in zona destinata a parcheggi dal Piano Urbano Parcheggi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30 gennaio 1995; g) con la deliberazione n. 40/2007 del 22 dicembre 2007, il Consiglio ha rigettato tutte "proposte progettuali in variante al Piano Regolatore Generale di cui ai punti 4-5-6-9 posti all'ordine del giorno" (compresa quella della Casa di Cura), sul rilievo che non risultava "evidente l'interesse pubblico alla variante del Piano".

2. Con il primo motivo di gravame parte ricorrente ha lamentato "violazione dell'art. 34, quarto comma, del decreto legislativo n. 267/2000 in relazione all'"accordo quadro" del 31 luglio 2003", osservando che: a) l'art. 34, quarto comma, del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che gli accordi di programma determinino "le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici" e l'art. 14 dell'"accordo quadro" stipulato in data 31 luglio 2003 stabiliva che il medesimo era approvato ai sensi dell'art. 11 del bando allegato al decreto ministeriale in data 8 ottobre 1998, nonché ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 34, quarto comma; b) in conseguenza l'"accordo quadro" aveva valore ed efficacia di strumento

urbanistico di variante (come affermato in fattispecie analoga da questo Tribunale con sentenza in data 6 luglio 2005 resa sui ricorsi n. 1368/2004 e n. 1360/2004).

Con il secondo motivo di gravame parte ricorrente ha, invece, lamentato “eccesso di potere per totale mancanza della motivazione, evidente difetto di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza e illogicità, nonché violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990”,

osservando che: a) anche non volendo riconoscere all’“accordo quadro” efficacia di variante, il provvedimento impugnato era privo di adeguata motivazione; b) risultava, infatti, che il procedimento in questione era stato espletato ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. n. 447/1998, essendo stata implicitamente acclarata l’impossibilità di reperire aree alternative (in fattispecie analoga, T.A.R. Pescara, n. 56 del 10 febbraio 2005) ed essendo stata sanato, mediante apposita rinnovazione, l’onere della pubblicazione degli avvisi di convocazione della conferenza di servizi; c) in tal senso, risultava non comprensibile l’intervento critico di un Consigliere, allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2007; d) il Consiglio non aveva, comunque, specificato i motivi per cui l’interesse pubblico, nel caso in esame, non era “evidente”, specie tenendo conto del fatto che il progetto in questione era stato ripetutamente approvato, con la conseguenza che l’Amministrazione avrebbe dovuto esprimersi con una “particolare attenzione motivazionale” (T.A.R. Lecce, n. 3339 dell’8 giugno 2006; T.A.R. Marche, n. 145 dell’1 aprile 2004; T.A.R. Lecce, I, n. 1601 del 24 marzo 2005); e) la variante di cui si tratta, inoltre, aveva contenuto specifico (e non generale), da cui l’esigenza di una congrua motivazione (Consiglio di Stato, IV, n. 664 del 6 febbraio 2002), anche in ragione del parere reso dall’Ufficio Tecnico Comunale.

Con il terzo motivo di gravame parte ricorrente ha, poi, lamentato “travisamento dei fatti”, sul rilievo che l’Amministrazione aveva erroneamente ritenuto che il Programma, avendo perduto il finanziamento, avesse perso di validità.

Con il quarto motivo di gravame parte ricorrente ha, infine, lamentato “eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità, contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione”, osservando che in fattispecie analoga (riguardante la ditta Boccaccio) il Comune si era espresso favorevolmente.

3. Il Comune di Reggio Calabria, nel costituirsi in giudizio, ha, in estrema sintesi, osservato che: a) poiché l’intervento in questione non risultava conforme alle prescrizioni urbanistiche, risultava necessaria una variante al Piano Regolatore ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. n. 447/1998; b) il responsabile dello Sportello Unico ha, quindi, indetto una Conferenza di Servizi al fine di valutare l’esistenza di presupposti per l’adozione di una variante e in tale sede il responsabile tecnico del Comune di Villa San Giovanni ha espresso parere favorevole a condizione, tra

l'altro, che il Consiglio Comunale di Villa San Giovanni adottasse all'uopo apposita deliberazione; c) l'adozione di tale variante resta atto puramente discrezionale, non essendo l'Amministrazione Municipale vincolata alla proposta assunta dalla Conferenza di servizi; d) la procedura adottata in relazione alla fattispecie in esame era quella di cui al citato art. 5 del d.p.r. n. 447/1998, ancorché l'Amministrazione abbia fatto erroneo riferimento al precedente art. 4.

4. Il Comune di Villa San Giovanni ha, invece, osservato che: a) come affermato dalla giurisprudenza (T.A.R. Pescara, n. 878 del 4 novembre 2004), la proposta di variazione dello strumento urbanistico assunta dalla Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. n. 447/1998 non è vincolante per il Consiglio Comunale, che deve autonomamente valutare se aderire o meno a tale proposta; b) l'Amministrazione aveva adeguatamente motivato la propria decisione, in particolare tramite gli espressamente richiamati allegati A e B del provvedimento impugnato; c) i Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio non avevano ricevuto alcun finanziamento da parte del Ministero dei Lavori Pubblici e, pertanto, avevano perso validità.

5. Nello spiegare intervento "ad opponendum" l'Avvocato Rosario Infantino ha, in estrema sintesi, osservato che: a) il Consiglio Comunale di Villa San Giovanni non aveva mai espresso parere favorevole in ordine alla variante, essendosi al riguardo espresso per la prima volta con il provvedimento in questa sede impugnato; b) la decisione in ordine alla variante presenta contenuto altamente discrezionale; c) risultava erroneo l'assunto di parte ricorrente secondo cui l'intervento edilizio non necessiterebbe di esplicita approvazione di variante al Piano Regolatore.

6. **Ad avviso del Collegio - e tenuto conto delle specifiche censure mosse avverso il provvedimento impugnato da parte ricorrente - il ricorso è infondato.**

In relazione al primo motivo di gravame deve, infatti, osservarsi che: a) l'art. 34, quarto comma, del decreto legislativo n. 267/2000 prevede, come rilevato dal parte ricorrente, che gli accordi di programma determinino "le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici", ma l'"accordo quadro" in data 31 luglio 2003 (sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Regione Calabria, dalla Provincia di Reggio Calabria e dalla Cassa Depositi e Prestiti) non ha visto la partecipazione del Comune di Villa San Giovanni; b) il citato art. 34, quarto comma, specifica al riguardo che: l'accordo consiste nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della provincia, dei Sindaci e delle altre Amministrazioni interessate; è approvato con atto formale del presidente della Regione o del Presidente della provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione;

qualora adottato con decreto del presidente della Regione, l'accordo produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del d.p.r. n. 616/1977, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato; c) il quinto comma della disposizione aggiunte che, ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza; d) tali condizioni non si sono verificate nella fattispecie in esame.

Con riferimento agli ulteriori motivi di gravame, il Tribunale deve premettere che il procedimento in questione è disciplinato dall'art. 5 del d.p.r. n. 447/1998, trattandosi di intervento che importa variante al Piano Regolatore, con la conseguenza che il riferimento compiuto dall'Amministrazione al precedente art. 4 deve intendersi frutto di un mero errore materiale.

E' opportuno ricordare che, ai sensi del citato art. 5, qualora il progetto presentato, in contrasto con lo strumento urbanistico, sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro. ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi e, se l'esito della conferenza "comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo..., si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale".

Ciò premesso, il Collegio, con riferimento al secondo motivo di gravame, deve osservare che:

a) il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato, specie tenendo conto degli allegati A e B (espressamente richiamati) e dell'ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione dell'Amministrazione Municipale in materia di adozione e variante del Piano Regolatore; b) è stata espressa adeguata, seppur sintetica, motivazione anche in ordine all'interesse pubblico, il quale non è stato ritenuto "evidente"; c) appare chiaro che tale ultima affermazione va intesa nel senso che i benefici derivanti dall'ampliamento richiesto non sono tali da giustificare un aggravio dell'odierno assetto urbanistico del Comune.

Il terzo motivo di gravame, ad avviso dei questo Collegio, risulta inconferente, posto che, pur volendo ammettere che l'Amministrazione sia incorsa in errore nel ritenere che il Programma avesse perso di validità, il provvedimento di diniego risulta, comunque, adeguatamente sostenuto dalla specifica motivazione in ordine al difetto di interesse pubblico al fine di procedere ad una variante del Piano Regolatore.

In relazione al quarto motivo di gravame, deve, invece, osservarsi che: a) in materia urbanistica è assai difficile che singole varianti al Piano Regolatore (per la realizzazione di interventi puntuali) possano presentare contenuto analogo, atteso che tali fattispecie sono costituite da un articolato complesso di elementi (contenuto dell'intervento, sue finalità, situazione urbanistica dell'area ove l'intervento è previsto, etc.), che caratterizzano in modo specifico ogni singola situazione; b) parte ricorrente non ha, comunque, fornito un adeguato corredo probatorio al riguardo.

7. Per le considerazioni che precedono il presente ricorso deve essere rigettato.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

- 1) rigetta il ricorso in epigrafe;
- 2) compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 08/07/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Passanisi, Presidente

Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore

Caterina Criscenti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/01/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO